

Nocito. Questa singolare dottrina intorno ai manicomi criminali non regge però alla critica.

È naturale, o signori, che per vizio di mente venga assolto non solo colui che ha commesso un delitto per pazzia, ma anche colui che lo ha commesso per un furore transitorio.

Un individuo nel delirio della febbre può ammazzare il medico che gli porge la tazza col farmaco. Quando questo omicida andrà avanti ai giurati e discuterà del parossismo febbrile in cui si trovava, i giurati lo assolveranno.

Egli però dopo un anno o due dacchè commise il reato e fu fatto il processo, non ha più febbre, non è più in preda ad alcun parossismo. Volete mandarlo obbligatoriamente al manicomio criminale? Ma se egli non ha più la febbre e non ha più il delirio! Non importa! Chi è sano di mente deve andare a forza a stare coi matti, a prendere alloggio nel manicomio criminale.

Ma allora il manicomio non è più manicomio; è una casa di reclusione e della peggiore reclusione, ed il giudice assolverebbe e condannerebbe nel tempo stesso, e farebbe sentire la pena a colui che non ha nè memoria nè coscienza d'aver commesso un reato.

Io comprendo, o signori, che quando si tratta di pazzia saltuaria, la quale è divisa da lucidi intervalli, e che un individuo affetto da questa malattia commettesse un delitto e fosse assoluto, la sua reclusione nel manicomio potrebbe essere una misura di precauzione contro il ritorno della eclissi della ragione, la quale in lui non si può mai sapere l'epoca fissa quando torna e quando se ne va. Però tutti i vizi di mente non sono di questo genere; vi sono vizi che non ritornano, nè presentano il pericolo del ritorno.

In questo caso non ci può essere luogo al manicomio, perchè abbiamo un infermo passato e non un infermo presente.

Il manicomio è la casa dei matti, e perchè ci volete mettere i savi? Il manicomio è una casa di salute. E perchè ci volete mettere quelli che stanno bene?

Anche Marco Aurelio avea la stessa opinione. (*Si ride!*) Infatti nella risposta che egli dava a Scapulo Tertullo sul conto del matto Elio Prisco che aveva commesso un omicidio dice: *Satis furore ipso puniatur.*

Non lo punire. Egli è punito abbastanza.

Quanta sapienza c'è in queste parole!

I matti non si puniscono, perchè sono abbastanza puniti con la perdita della ragione, che è una perdita superiore a quella della vita e della libertà.

Tamen, soggiunse il filosofo, *diligentissime custodiendus est.* Custoditelo bene; ma custodire non significa recluderlo nel manicomio, perchè ai tempi di Marco Aurelio non c'erano manicomi nè criminali, nè civili. Quindi l'Imperatore soggiunge: *Et si putabis, in vincula coercendus.*

E si capisce bene che doveva essere così, perchè il preside, giacchè quella risposta è sotto il titolo *de officio praesidis*, doveva avere un potere discreetivo, secondo i casi e secondo le circostanze, di fare incatenare e non incatenare il matto pericoloso. Si parla di catene, come vedete, o signori, e non di manicomi, e queste catene erano ad arbitrio del preside.

Si vede che il romanista, che fornì quel testo all'onorevole Ferri, o non lo lesse, o lo lesse male, perchè se lo avesse letto, o l'avesse letto bene, non gli avrebbe dato un arma, che combatte la sua opinione. (*Interruzione dell'onorevole Ferri.*)

Come non c'è!

Come non è latino!

Ecco il testo: *satis furore ipso puniatur et tamen diligentius custodiendus est, et si putabis etiam vinculo coercendus.* Questo è proprio il testo che si trova al frammento 14° del titolo 18° lib. 1° del Digesto *De officio Praesidis.*

Il *si putabis* dell'Imperatore Marco Aurelio corrisponde a capello con l'espressione dell'articolo 47 del progetto di Codice penale così concepito: " Il giudice può tuttavia ordinare che sia ricoverato in un manicomio criminale o comune per rimanere fino a che l'autorità competente lo giudichi necessario. „ *Si putabis.* L'onorevole Zanardelli si è incontrato con Marco Aurelio. Il giudice penale, la Corte di assise non ha l'obbligo di ordinare il ricovero forzato nel manicomio, ma potrà mettere nel manicomio criminale l'individuo assolto per vizio di mente, quando lo stimerà conveniente.

È un provvedimento d'ordine amministrativo, un provvedimento d'ordine di polizia preventiva, ed il giudice appena lo ha dato cede il posto all'autorità amministrativa competente per aprire e chiudere le porte dei manicomi.

Io non voglio insistere più oltre sopra queste osservazioni, e passo avanti a quelle altre censure che sono state mosse al titolo, o alla parte dei delitti.

Non posso però prima di lasciare l'argomento delle pene di dire una parola sopra quello che fu chiamato lo sconto del tanto per cento per colui che commette molti reati, o per il reiteratore, e sopra il capo del quale s'invocarono tutti i fulmini o meglio tutta la somma materiale delle